

Convenzione tra l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale delle Marche - e il Comune di Ancona concernente le modalità di partecipazione dei comuni all’attività di accertamento ai sensi dell’art.1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, in legge 2 dicembre 2005, n. 248.

L’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale delle Marche, con sede in Ancona, Via Palestro 15, Codice Fiscale 06363391001, legalmente rappresentata dal dott. Enrico Sangermano in qualità di Direttore Regionale

e

il Comune di Ancona, con sede in Ancona, Largo XXIV Maggio 1, Codice Fiscale 00351040423, legalmente rappresentato dal dott. Fabio Sturani in qualità di Sindaco di Ancona

di qui in avanti “parti”

PREMESSO CHE:

- il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 187461/07 del 3 dicembre 2007, pubblicato nella G.U. N. 292 del 17 dicembre 2007, previa intesa del 15 novembre 2007 con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, ha dato parziale attuazione a quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Lo stesso provvedimento individua:
 - gli ambiti di intervento rilevanti per le attività istituzionali dei Comuni e per quelle di controllo fiscale dell’Agenzia delle Entrate definendo, nel contempo, la tipologia e le modalità di trasmissione delle segnalazioni;
 - le modalità che consentono ai Comuni di disporre delle informazioni necessarie relative agli avvisi di accertamento la cui pretesa tributaria sia stata determinata dalle segnalazioni qualificate trasmesse dai Comuni stessi;
- il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, al punto 9 dello stesso provvedimento n. 187461/07 del 3 dicembre 2007, prevede forme di collaborazione in sede locale da attuarsi mediante protocolli d’intesa definiti dalle Direzioni Regionali con i Comuni interessati, volti alla definizione di programmi locali di recupero dell’evasione;
- Il D.L. n. 112 del 25/6/2008 art. 83 prevede al comma 9 e al comma 16 alcune specifiche fattispecie di informazioni oggetto di segnalazione da parte dei Comuni all’Agenzia delle Entrate.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto

- 1.1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra le parti relativamente all'attività di accertamento ai sensi dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni in legge 2 dicembre 2005, n. 248.
- 1.2. Le modalità di partecipazione sono determinate tenendo conto della distinzione dei ruoli, delle competenze e dei poteri istituzionali rispettivamente riferiti ai Comuni ed all'Agenzia delle Entrate nel condiviso intento di assicurare il progressivo sviluppo di ogni utile sinergia per il contrasto all'evasione fiscale, secondo criteri di collaborazione amministrativa.
- 1.3. Le modalità di partecipazione sono determinate nell'ambito della riorganizzazione telematica dei flussi di dati non sensibili trasmessi dai Comuni, già disciplinati dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 e nell'esigenza che detta trasmissione abbia luogo nel rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza, stabiliti dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
- 1.4. Il Comune partecipa all'attività di accertamento fiscale nell'ambito dell'ordinario contesto operativo di svolgimento delle proprie attività istituzionali, fornendo informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento dei tributi erariali, diretti ed indiretti.
- 1.5. Le segnalazioni del Comune sono prioritariamente riferite:
 - alle annualità d'imposta 2004 e 2005 oggetto di programmazione operativa dei controlli fiscali sostanziali da effettuarsi a cura dell'Agenzia delle Entrate a partire dall'anno 2008;
 - a situazioni sintomatiche di fenomeni evasivi, con particolare riguardo all'economia sommersa ed all'utilizzo del patrimonio immobiliare in evasione delle relative imposte.

Art. 2 Natura delle segnalazioni, ambiti di intervento e segnalazioni peculiari

- 2.1 Le informazioni sono strutturate in termini di segnalazioni *qualificate* intendendosi, per tali, le posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevati e segnalati atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi.
Sono individuati i seguenti ambiti d'intervento rilevanti per le attività istituzionali dei Comuni e per quelle di controllo fiscale dell'Agenzia delle Entrate:
- 2.2 **Ambiti previsti dal provvedimento n. 187461/07 del 3 dicembre 2007**
 - a) *commercio e professioni*;
Le segnalazioni qualificate hanno riguardo ai soggetti che:
 - pur svolgendo un'attività di impresa, sono privi di partita IVA;
 - nelle dichiarazioni fiscali hanno dichiarato di svolgere un'attività diversa da quella rilevata in loco;
 - sono interessati da affissioni pubblicitarie abusive, in qualità di imprese utilizzatrici e di soggetti che gestiscono gli impianti pubblicitari abusivi;
 - pur qualificandosi enti non commerciali, presentano circostanze sintomatiche di attività lucrative.
 - b) *urbanistica e territorio*;
Le segnalazioni qualificate hanno riguardo ai soggetti che:
 - hanno realizzato opere di lottizzazione, anche abusiva, in funzione strumentale alla cessione di terreni ed in assenza di correlati redditi dichiarati;

- hanno partecipato, anche in qualità di professionisti od imprenditori, ad operazioni di abusivismo edilizio con riferimento a fabbricati ed insediamenti non autorizzati di tipo residenziale o industriale.

c) proprietà edilizie e patrimonio immobiliare;

Le segnalazioni qualificate hanno riguardo ai soggetti persone fisiche nei cui confronti risulta:

- la proprietà o diritti reali di godimento di unità immobiliari diverse da abitazioni principali, non indicate nelle dichiarazioni dei redditi;
- la proprietà o diritti reali di godimento di unità immobiliari abitate, in assenza di contratti registrati, da residenti diversi dai proprietari o dai titolari dei diritti reali di godimento ovvero da soggetti non residenti nelle stesse;
- la notifica di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione ICI, in assenza di dichiarazione dei connessi redditi fondiari ai fini dell'imposizione diretta;
- la notifica di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione TARSU o Tariffa rifiuti in qualità di occupante dell'immobile diverso dal titolare del diritto reale, in assenza di contratti di locazione registrati ovvero di redditi di fabbricati dichiarati dal titolare del diritto reale ai fini dell'imposizione diretta;
- revisione di rendita catastale a seguito di procedura ex articolo 1, comma 336, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 per unità immobiliari diverse dall'abitazione principale.

d) residenze fittizie all'estero;

Le segnalazioni qualificate hanno riguardo ai soggetti che:

- pur risultando formalmente residenti all'estero, hanno di fatto nel comune il domicilio ovvero la residenza ai sensi dell'articolo 43, commi 1 e 2, del codice civile.

e) disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva.

Le segnalazioni qualificate hanno riguardo ai soggetti persone fisiche che:

- risultano avere la disponibilità, anche di fatto, di beni e servizi di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale 10 settembre 1992, come sostituita dal decreto ministeriale 19 novembre 1992, ovvero altri beni e servizi di rilevante valore economico, in assenza di redditi dichiarati con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto.

2.3 Ulteriori ambiti non previsti dal provvedimento n. 187461/07 del 3 dicembre 2007

Si individuano inoltre i seguenti ambiti specifici in riferimento ai quali saranno trasmessi i flussi informativi, da cui trarranno origine le segnalazioni qualificate, relativi a:

- a) residenze fittizie all'estero. Il Comune, soltanto per i soggetti che alla data di sottoscrizione della presente Convenzione risultano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) in quanto emigrati in uno dei paesi a fiscalità privilegiata, di cui al D.M. 4 maggio 1999, effettuerà riscontri finalizzati all'individuazione di eventuali elementi di interesse economico o affettivo, segnaletici di collegamento con il territorio nazionale;
- b) Indicatori di capacità contributiva. Le segnalazioni riguarderanno i contribuenti per i quali sono emersi rilevanti elementi segnaletici di capacità contributiva non coerenti rispetto agli imponibili dichiarati;
- c) Elementi di accertamento afferenti il riscontro di utilizzo anomalo, per luoghi, tempo e complessivo contesto, di automezzi aziendali di particolare rilevanza economica, in relazione ai quali gli agenti in servizio presso la Polizia Municipale effettueranno controlli d'istituto. A tal fine, l'Agenzia delle Entrate fornirà un apposito supporto tecnico finalizzato ad attribuire maggiore efficacia all'attività in parola;
- d) Dati e notizie assunti dagli Organi di Polizia locale in seguito ad accertamenti strumentali all'attribuzione della residenza anagrafica. In particolare, dovranno essere assunte informazioni in relazione al titolo di possesso dell'immobile (affitto, proprietà, comodato, ecc.) presso il quale il soggetto richiedente ha trasferito o trasferirà la propria residenza. Anche per tale ambito, l'Agenzia delle Entrate fornirà adeguato supporto tecnico;
- e) Elenco periodico dei soggetti deceduti e delle imprese di pompe funebri che ne hanno curato le operazioni di sepoltura e di trasporto.

Nella iniziale fase di sperimentazione, i flussi informativi riguarderanno:

- a) Fabbricati rurali. Elenco periodico delle posizioni relative ad intestatari di immobili civili risultanti a catasto come fabbricati rurali. I flussi informativi riguarderanno esclusivamente le posizioni relative agli immobili di soggetti con domicilio fiscale nella regione Marche, non adibiti ad abitazione principale e per le quali il recupero atteso in termini di Irpef, per anno di imposta, è significativo;
- b) Aree fabbricabili. Elenco periodico delle situazioni anomale riscontrate dall'analisi degli scostamenti significativi, rispetto ai prezzi medi di mercato, dei valori delle compravendite effettuate su singole aree fabbricabili;
- c) Accesso agli asili nido. Elenco periodico delle situazioni anomale riscontrate a seguito dell'analisi di coerenza tra gli Indicatori della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e l'effettiva situazione economica, patrimoniale e professionale dei soggetti richiedenti.

Art. 3

Modalità di trasmissione delle segnalazioni

- 3.1 Le segnalazioni di cui al precedente articolo 2 punto 2 saranno trasmesse all'Agenzia tramite il sistema S.I.A.T.E.L. in modalità web, nell'ambito del quale sarà resa disponibile apposita funzionalità di trasmissione secondo le specifiche tecniche definite con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Nelle more di attuazione, il flusso delle informazioni è altresì assicurato tramite supporto cartaceo in presenza di segnalazioni di contenuto particolarmente rilevante.
- 3.2 Per le segnalazioni di cui al precedente articolo 2 punto 3, le modalità di trasmissione saranno definite in occasione di successivi incontri tra le parti, che verranno concordati per dare effettiva attuazione alla presente Convenzione.
- 3.3 Vengono inoltre individuate le unità organizzative che, per le rispettive parti, sono investite del compito di coordinare e garantire il corretto flusso delle informazioni:
 - Per la Direzione Regionale: Settore Accertamento
 - Per il Comune di Ancona: Ancona Entrate srl

Art. 4

Trattamento e sicurezza dei dati

- 4.1 I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sono trattati secondo i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza stabiliti dalla medesima normativa.
- 4.2 La sicurezza nella trasmissione dei dati sarà garantita, per le segnalazioni di cui al precedente articolo 3 punto 1, dal sistema telematico S.I.A.T.E.L., già utilizzato per lo scambio di informazioni tra Comuni e Anagrafe Tributaria.
- 4.3 In ogni caso, per qualsiasi informazione fornita, il trattamento dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dell'attività di accertamento e contrasto all'evasione, vincolati all'obbligo del segreto d'ufficio di cui all'art. 66 del D.P.R. 633/72 e art. 68 del D.P.R. 600/73.

Art. 5
Attività dell’Agenzia delle Entrate

- 5.1 Le segnalazioni trasmesse di cui all’art. 3 sono oggetto di valutazione da parte dell’Agenzia delle Entrate secondo gli ordinari criteri di proficuità comparata per la predisposizione del piano annuale dei controlli, tenuto conto degli obiettivi fissati dalla convenzione tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate.
- 5.2 In linea con quanto previsto dal provvedimento n.187461/07 del 3 dicembre 2007, non appena sarà disponibile la procedura informatica appositamente prevista, gli avvisi di accertamento notificati e gli accertamenti con adesione perfezionati, riferiti in tutto o in parte alle segnalazioni trasmesse dai Comuni, saranno tracciati sino alla fase della definitiva riscossione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni correlati agli specifici elementi di rettifica o accertamento.

Art. 6
Durata e modifiche della Convenzione

- 6.1 La presente convenzione si applica con decorrenza dal 1 novembre 2008 e potrà essere integrata da ulteriori ambiti di comune interesse, da definirsi congiuntamente mediante specifici documenti aggiuntivi. Inoltre, le “parti” si impegnano ad apportare eventuali variazioni alle modalità, alle condizioni e ai tempi di svolgimento delle attività previste nella presente convenzione che si dovessero rendere necessarie anche a seguito di nuove disposizioni di legge.
- 6.2 Le “parti” avviano altresì un rapporto di stretta collaborazione che le impegna a facilitare, anche attraverso concessioni reciproche, i rispettivi compiti d’istituto in materia di contrasto all’evasione fiscale.
- 6.3 In tale contesto di collaborazione, le “parti” si impegnano reciprocamente ad avviare un percorso formativo sulle materie di rispettiva competenza finalizzato ad ampliare la sfera delle rispettive conoscenze tecniche, anche strumentali, secondo un calendario e con modalità che saranno successivamente individuati.

Ancona, 20 ottobre 2008

Agenzia delle Entrate
Il Direttore Regionale

Comune di Ancona
Il Sindaco
